

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto in esame è volto, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 della legge comunitaria 15 dicembre 2011, n. 217, a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

In attuazione della direttiva che recepisce, che costituisce uno dei provvedimenti legislativi adottati a livello comunitario per dare attuazione alla strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi prevista dal sesto programma comunitario di azione per l'ambiente, il provvedimento all'esame si propone, attraverso l'introduzione di misure finalizzate a promuovere un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'utilizzo in agricoltura di prodotti impiegati per combattere i parassiti delle piante coltivate.

Avuto riguardo al ciclo di vita dei prodotti fitosanitari, la legislazione vigente si limita a disciplinare, attraverso uno specifico sistema autorizzatorio, la fase iniziale relativa all'immissione in commercio di tali prodotti e la fase finale relativa al controllo dei residui negli alimenti, mentre appare carente quanto alla fase dell'utilizzo vero e proprio dei pesticidi, componente cruciale per la determinazione dei rischi complessivi che tali prodotti comportano.

Il provvedimento all'esame, introduce, dunque, una nuova disciplina sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari che va ad aggiungersi alle disposizioni vigenti in materia di immissione in commercio degli stessi prodotti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; il regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni; il regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari).

Il provvedimento all'esame, attraverso la previsione di un quadro complessivo di misure strategiche si propone i seguenti obiettivi:

- migliorare i controlli sull'utilizzo e sulla distribuzione dei pesticidi;
- ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con alternative più sicure, incluse le alternative non chimiche;
- incentivare l'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di prodotti fitosanitari, fra l'altro mediante una maggiore sensibilizzazione degli utilizzatori, promuovendo l'uso di codici di buone pratiche;
- pervenire a un sistema trasparente di segnalazione e controllo dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici, compreso lo sviluppo di indicatori appropriati.



Per il raggiungimento dei predetti obiettivi lo schema di decreto individua una serie di misure specifiche:

- l'elaborazione di un Piano di Azione Nazionale (PAN) per definire gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi, dei pericoli e della dipendenza dalla lotta chimica a fini di fitoprotezione;
- la creazione di un sistema di formazione e sensibilizzazione per i distributori e gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari al fine di una piena consapevolezza dei pericoli e dei rischi connessi al loro uso. Presso i distributori dovrà essere presente una persona in grado di dare informazioni sui prodotti classificati come tossici o molto tossici;
- l'informazione anche degli utilizzatori non professionali ed in genere del pubblico più vasto attraverso campagne di divulgazione e sensibilizzazione;
- l'istituzione di un sistema di ispezione e manutenzione periodica delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari per ridurre le ripercussioni negative di questi prodotti sulla salute umana (soprattutto in termini di esposizione degli operatori) e sull'ambiente durante l'applicazione;
- il divieto di ricorrere all'irrorazione aerea per evitare effetti sulla salute umana e l'ambiente che possono derivare dalla dispersione dei prodotti irrorati. Le deroghe possono essere accordate solo a specifiche condizioni;
- la creazione di zone di rispetto e la limitazione della dispersione aerea in prossimità dei corsi d'acqua superficiali, a fini prevenzione dell'inquinamento delle acque di falda e superficiali;
- la designazione di aree a uso ridotto o nullo di prodotti fitosanitari (parchi, aree protette ecc.) per garantire la tutela di gruppi di popolazione vulnerabili e in linea con altre normative come la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE;
- l'adozione di norme per limitare le fonti di inquinamento puntuali durante le fasi di stoccaggio, trattamento della miscela antiparassitaria che rimane nel serbatoio dopo l'applicazione, la pulizia delle attrezzature ecc., e per limitare l'esposizione dell'operatore durante le fasi di preparazione e manipolazione della miscela antiparassitaria;
- l'applicazione da parte degli utilizzatori professionali delle norme generali di difesa integrata per garantire un utilizzo più eco-compatibile di tutti i mezzi disponibili per la protezione delle colture, privilegiando, ove possibile, le alternative a basso rischio, e secondariamente i prodotti che esercitano un impatto minimo sulla salute umana e sull'ambiente.

Si passa all'illustrazione dei singoli articoli.

L'articolo 1 individua il contenuto del provvedimento: la definizione delle misure necessarie a garantire un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con l'obiettivo di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità e promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi di difesa non chimici, compresa la produzione biologica di cui al regolamento (CE) n.834/2007.

L'articolo 2 individua nei prodotti fitosanitari il campo di applicazione del provvedimento, precisando che le disposizioni in nesso contenute si applicano tenendo conto del principio di precauzione, quando è necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente. Inoltre stabilisce che le disposizioni del decreto sono integrate con le misure e le politiche di sviluppo rurale predisposte dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.



L'articolo 3 riporta le definizioni ai fini del decreto.

L'articolo 4 individua i Ministeri competenti per l'attuazione, la programmazione il coordinamento e il monitoraggio delle misure previste dal provvedimento.

L'articolo 5 prevede l'istituzione del Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con funzioni consultive. Per un'equilibrata rappresentanza delle diverse componenti interessate il Consiglio è composto da (un massimo) di ventitre componenti, rappresentanti di amministrazioni centrali e regionali.

L'articolo 6 prevede l'adozione, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore del decreto, di un Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che deve indicare gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.

Il Piano deve, inoltre, fornire indicazioni per promuovere lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi.

L'articolo 7, al fine di assicurare che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di conoscenze adeguate, costantemente aggiornate in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, detta le regole per la definizione, da parte delle regioni, di un sistema di formazione degli stessi operatori.

La formazione si differenzia in formazione di base e di aggiornamento, entrambe obbligatorie per tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.

L'articolo 8 introduce, a partire dal novembre 2015, l'obbligo di possedere uno specifico certificato di abilitazione per chi acquista, utilizza, vende prodotti fitosanitari e per chi presta consulenza sull'impiego degli stessi prodotti.

L'articolo 9 prevede che, a partire dal novembre 2015, il distributore debba avere alla proprie dipendenze personale sufficiente in possesso del certificato di abilitazione alla vendita in grado di fornire all'acquirente, all'atto della vendita, informazioni adeguate sul corretto uso e sullo smaltimento dei prodotti fitosanitari. Stabilisce, inoltre, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto con il quale saranno dettate disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati esclusivamente agli utilizzatori non professionali, gli utilizzatori non in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo potranno acquistare esclusivamente prodotti che recano in etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato esclusivamente agli utilizzatori non professionali".

Anche per i prodotti destinati ad utilizzatori non professionali è previsto l'obbligo per il distributore, di fornire informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, in particolare sui pericoli, l'esposizione, le condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

L'articolo 10 stabilisce le prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari, prevedendo che al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per



l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti. Viene stabilito, inoltre che a decorrere dal 26 novembre 2015, il distributore avrà l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione e l'identità dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione e che all'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso.

L'articolo 11 stabilisce che il piano nazionale d'azione definisca programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente dei prodotti fitosanitari; definisce, inoltre, in quali casi e con quali modalità gli utilizzatori professionali sono tenuti a informare o comunque segnalare l'effettuazione del trattamento alle persone che potrebbero essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

Si identifica nel Ministero della Salute l'organo che adotta piani di controllo e raccoglie informazioni in merito ai casi di avvelenamento e di patologie croniche e sub-croniche delle categorie di popolazione esposte ai prodotti fitosanitari.

L'articolo 12 definisce tempi, criteri e metodi affinché le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari siano sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo modalità indicate nell'allegato II del decreto, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente nonché una adeguata efficacia dei trattamenti fitosanitari.

Il Piano di cui all'art.6 stabilisce le modalità di organizzazione dei sistemi di controllo e di un sistema di certificazione dei Centri incaricati di effettuare i controlli funzionali. Il sistema di certificazione contempla anche le modalità di rilascio da parte dei Centri di collaudo dell'attestato relativo al controllo funzionale effettuato.

L'articolo 13, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva, vieta l'irrorazione aerea, salvo in particolari casi oggetto di specifiche deroghe.

L'articolo 14 prevede che il piano nazionale d'azione individui misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile. Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e loro successive modificazioni. Tali misure prevedono divieti o limitazioni di impiego per prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico, il ricorso a misure di mitigazione dei rischi e la riduzione o l'eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari lungo le strade, le linee ferroviarie e le superfici molto permeabili.

L'articolo 15 prevede che il piano nazionale d'azione individui misure per la tutela di aree specifiche, come le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (parchi, giardini, campi sportivi, aree ricreative, aree gioco per bambini, etc.), le aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie. Tali misure di tutela possono prevedere divieti o limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari, aree di rispetto non trattate e misure di protezione relative alle aree trattate e frequentate dagli operatori agricoli o accessibili al pubblico.

L'articolo 16 prevede che le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari siano tenuti a trasmettere annualmente, al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), o su supporto magnetico



all'Autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. **La norma si fonda sulla delega al Governo prevista dall'articolo 1 della legge Comunitaria 2010, per la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale. Pertanto, pur non essendo una fattispecie testualmente riportata nella Direttiva 2009/128/CE, il suo inserimento nel decreto legislativo si è reso necessario ai fini di un coordinamento generale della normativa di settore e a completamento e chiarificazione delle fattispecie da sanzionare. Infatti, senza questa norma non sarebbe stato possibile, all'articolo 24 comma 12, sanzionare chi non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo in questione.**

L'articolo 17 prevede che il piano nazionale d'azione individui una serie di azioni per garantire la tutela della salute umana e dell'ambiente nello stoccaggio dei prodotti fitosanitari, nello smaltimento dei relativi imballaggi, nella manipolazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione, nello smaltimento delle miscele rimanenti nei serbatoi e nelle operazioni di pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate.

L'articolo 18, 19 e 20 definiscono la difesa fitosanitaria sostenibile, la difesa fitosanitaria integrata obbligatoria e la difesa fitosanitaria integrata volontaria. In particolare, prevedono che tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1 gennaio 2014, applichino i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III, fra cui le tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.

Il Piano d'azione nazionale dovrà definire i requisiti dei servizi (es. assistenza tecnica) per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari necessari all'attuazione della difesa integrata obbligatoria che le regioni e le province dovranno realizzare.

L'articolo 21 prevede che le Regioni e le Province autonome promuovano ed incentivino l'applicazione delle tecniche di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007, secondo gli orientamenti del Piano.

L'articolo 22 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base degli indicatori individuati nel Piano, definisca, gli indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.

L'articolo 23 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, coordinino i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto.

L'articolo 24 definisce il sistema sanzionatorio.

L'articolo 25 individua le disposizioni finanziarie. ~~Le quantificazioni degli oneri necessari alla copertura del presente decreto sono dettagliatamente indicate nella relazione tecnico-finanziaria.~~

L'articolo 26 prevede le abrogazioni.



Si evidenzia, infine, che è stata avviata dalla Commissione europea una procedura di infrazione, la numero 2012/0196, per mancato recepimento della direttiva 2009/128/UE, allo stadio di messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 TFUE (ex art. 226 TCE).



RELAZIONE TECNICA

La direttiva 2009/128/CE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in attuazione della "Strategia tematica sull'uso sostenibile" prevista dal Sesto programma di azione in materia di ambiente, ha lo scopo di garantire l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (prodotti fitosanitari), riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente.

La direttiva 2009/128/CE "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" è entrata in vigore il 25 novembre 2009 e la scadenza per il suo recepimento nell'ordinamento legislativo nazionale è fissata il 25 novembre 2011.

La direttiva prevede inoltre l'adozione, entro il 2012, di **Piani d'azione nazionali** che dovranno stabilire gli obiettivi di riduzione dei rischi, le misure e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'introduzione obbligatoria della difesa fitosanitaria integrata e la promozione di tecniche alternative al fine di ridurre la dipendenza del settore agricolo dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

La direttiva stabilisce una serie di azioni che dovranno essere realizzate nell'ambito delle misure descritte da ciascun Piano d'azione nazionale (PAN).

Di seguito, si riporta l'elenco degli articoli dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/128/CE, con l'avvertenza che, per ciascuno di essi, è già disponibile la relativa copertura finanziaria; pertanto, non sono necessarie ulteriori risorse rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, con ciò confermandosi la neutralità finanziaria di all'articolo 25.

Articolo 7 (*Formazione*)

Gli utilizzatori professionali, i rivenditori e i consulenti dovranno avere accesso ad una formazione specifica tramite organi designati dalle autorità competenti. Tale formazione comprende sia la formazione di base sia quella di aggiornamento, per l'acquisizione delle conoscenze sui rischi dei prodotti fitosanitari, sulla corretta gestione degli stessi, sulle tecniche di difesa fitosanitaria integrata e sugli altri temi trattati dal PAN (ispezione e "taratura" delle macchine irroratrici, misure per proteggere l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento idropotabile, etc.).

Gli Stati membri dovranno istituire sistemi di certificazione, rilasciando, a seguito dell'avvenuta formazione, "certificati di abilitazione" che attestino il possesso di sufficienti elementi di conoscenza sugli argomenti inerenti l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (rischi per la salute umana associati all'uso dei prodotti fitosanitari, rischi per la biodiversità e l'ambiente in generale, difesa fitosanitaria integrata e metodi di contenimento biologico delle specie nocive, misure per ridurre al minimo i rischi nelle fasi di applicazione, manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti, procedure di controllo e taratura delle irroratrici, misure di mitigazione del rischio per la protezione delle acque e delle aree sensibili, accesso ai servizi di informazione e di emergenza, etc.).

Risorse disponibili: 40.000.000 di euro

Per la corrente programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) tale intervento può essere finanziato con i Programmi di Sviluppo Rurale (Misura 111), che attingono al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Per la futura programmazione (2014-2020) si prevede comunque l'utilizzo delle risorse del FEASR, nell'ambito delle disposizioni della futura PAC.

Articolo 11 (*Informazione e sensibilizzazione*)



I Piani d'azione nazionali dovranno prevedere programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi per la salute umana e l'ambiente nonché sull'utilizzo di alternative non chimiche.

Dovrà essere inoltre istituito un sistema per raccogliere informazioni in merito ai casi di avvelenamento acuto da prodotti fitosanitari.

Infine, dovranno essere attuati gli orientamenti della Commissione europea in materia di controllo e sorveglianza dell'impatto sanitario e ambientale dei prodotti fitosanitari.

Risorse disponibili 1.000.000 di euro

Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e, per la fase post 2013, programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune.

Articolo 14 (*Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile*)

Articolo 15 (*Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche*)

Il Piano d'azione nazionale dovrà prevedere misure appropriate (ad es. misure di mitigazione del rischio) per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari.

Dovranno inoltre essere previste misure per ridurre i rischi derivanti dall'esposizione a prodotti fitosanitari in aree protette ed aree specifiche (giardini pubblici, parchi gioco per bambini, aree adiacenti a strutture sanitarie, etc.).

Risorse disponibili: 100.000.000 di euro (limitatamente al settore agricolo)

Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e, per la fase post 2013, programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune.

Articolo 17 (*Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze*)

Il Piano d'azione nazionale dovrà prevedere iniziative specifiche per garantire che le seguenti operazioni vengano svolte correttamente senza determinare impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente

- a) stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- b) manipolazione, diluizione e miscela dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione;
- c) manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
- d) smaltimento dopo l'applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi;
- e) pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;
- f) recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

Risorse disponibili: 230.000.000 di euro

Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e, per la fase post 2013, programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune.



Articolo 19 (*Difesa integrata obbligatoria*)

L'applicazione dei principi di difesa fitosanitaria integrata risulterà obbligatoria dal 2014.

Il rispetto di tale obbligo, da parte degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, comporterà la messa a punto di strumenti previsionali (meteo e fitosanitari), sistemi di monitoraggio, di diagnosi precoce e allerta, di informazione e di sperimentazione.

L'applicazione dei principi di difesa integrata elencati nell'allegato III richiede l'allestimento di un sistema di reti di assistenza tecnica operanti a livello regionale e provinciale, per mettere gli operatori nelle condizioni di decidere, in base alle informazioni ricevute e ai risultati del monitoraggio, se e quando effettuare un trattamento fitosanitario e con quali prodotti intervenire.

Risorse disponibili: 40.000.000 di euro

Copertura: Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e, per la fase post 2013, programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune.

Art. 22 (Indicatori)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base degli indicatori individuati nel Piano, definisce, con il supporto del Consiglio, gli indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità nonché a rilevare le tendenze nell'uso di talune sostanze attive con particolare riferimento alle colture, alle aree trattate e alle pratiche fitosanitarie adottate.

2. In relazione all'applicazione degli indicatori di cui al comma 1, nonché degli indicatori di rischio armonizzati stabiliti a livello comunitario, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sono definite le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati. A tal fine sono utilizzati anche i dati statistici rilevati ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.

Risorse disponibili: 10.000.000 di euro

Programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune.

Raccolta di dati per la valutazione dei risultati conseguiti, mediante l'utilizzazione di indicatori armonizzati

La Commissione europea formulerà degli indicatori di rischio armonizzati. Tuttavia, oltre agli indicatori armonizzati, gli Stati membri potranno utilizzare gli indicatori nazionali esistenti o adottarne altri adeguati.

Gli adempimenti degli Stati membri dovranno essere:

- a) calcolo degli indicatori di rischio armonizzati utilizzando i dati statistici rilevati secondo quanto disposto dal regolamento relativo alle statistiche concernenti i prodotti fitosanitari;
- b) rilevazione delle tendenze nell'uso di talune sostanze attive;
- c) individuazione degli elementi prioritari, quali sostanze attive, colture, regioni o buone pratiche



che possono essere adottate come modello per conseguire gli obiettivi della direttiva.
La Commissione europea utilizzerà le informazioni fornite per valutare i progressi compiuti per raggiungere gli obiettivi della direttiva e di altre politiche comunitarie.

L'attività non comporta oneri, essendo svolta con le risorse di cui all'ultimo paragrafo della relazione, relative alle attività comuni.

Articolo 24 (Sanzioni)

Il sistema sarà articolato su base regionale, sotto la responsabilità delle Regioni e delle Province autonome. È stato previsto un sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste dalla direttiva. L'ammontare delle sanzioni dovrà essere comunicato alla Commissione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della direttiva.

Attività comuni

Attività di "reporting" e di scambio delle informazioni con la Commissione europea e gli altri Stati membri. Dovranno essere valutati i risultati conseguiti attraverso le misure previste dai Piani d'azione nazionale e dovranno essere comunicati i relativi dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

Tali attività trovano copertura finanziaria nei Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e, per la fase post 2013, nei programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 190, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



16 MAG. 2012



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazioni proponenti:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: "Decreto legislativo recante recepimento della direttiva della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio è necessario, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 della legge comunitaria 15 dicembre 2011, n. 217, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

In attuazione della direttiva 2009/128/CE, che costituisce uno dei provvedimenti legislativi adottati a livello comunitario per dare attuazione alla strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi prevista dal sesto programma comunitario di azione per l'ambiente, il nuovo intervento regolatorio si propone, attraverso l'introduzione di misure finalizzate a promuovere un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'utilizzo in agricoltura di prodotti per il controllo dei parassiti delle piante coltivate.

L'intervento regolatorio introduce sostanzialmente una nuova disciplina, che va ad aggiungersi alle disposizioni vigenti in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che prevedono un'approfondita valutazione dei rischi prima del rilascio dell'autorizzazione all'impiego (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni; regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari).

Nel corso del 2010 sono stati distribuiti prodotti fitosanitari per 143.907,791 tonnellate, come risulta dalla seguente tabella:



Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo, per categoria (in chilogrammi, salvo diversa indicazione).

Dettaglio per regione - Anno 2010

Regioni	Fungicidi	Insetticidi e acaricidi	Erbicidi	Vari	Totale
Piemonte	4.960.790	2.261.896	3.504.645	389.800	11.117.131
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	12.948	2.047	4.622	1.158	20.775
Lombardia	2.564.913	3.563.761	4.199.301	1.849.117	12.177.092
Liguria	176.588	65.313	127.981	227.710	597.592
Trentino-Alto Adige	2.108.555	1.478.706	338.306	271.678	4.197.245
Bolzano/Bozen	772.353	981.458	143.297	141.808	2.038.916
Trento	1.336.202	497.248	195.009	129.870	2.158.329
Veneto	8.512.274	3.546.822	4.495.118	3.347.561	19.901.775
Friuli-Venezia Giulia	2.104.248	452.627	1.084.350	119.718	3.759.943
Emilia-Romagna	9.679.452	4.980.931	4.140.839	1.003.153	19.804.375
Toscana	4.491.228	424.037	1.123.000	263.538	6.301.803
Umbria	1.114.299	156.661	373.207	92.911	1.737.078
Marche	1.187.184	367.403	725.568	197.903	2.478.058
Lazio	2.074.782	978.167	981.310	2.385.529	6.419.788
Abruzzo	3.246.003	381.050	375.765	115.722	4.118.540
Molise	263.587	135.505	117.004	24.249	540.345
Campania	3.613.912	2.007.964	1.092.951	3.992.978	10.707.805
Puglia	8.322.200	3.418.356	2.849.152	965.891	15.555.599
Basilicata	858.738	283.818	195.754	248.134	1.586.414
Calabria	1.049.157	1.276.442	419.507	327.314	3.071.420
Sicilia	10.042.930	2.046.106	1.660.003	3.865.670	17.614.709
Sardegna	1.324.676	332.401	320.381	222.816	2.200.274
ITALIA	67.707.464	28.160.013	28.128.764	19.911.550	143.907.791

Fonte: ISTAT

Per quanto concerne i controlli, in Italia il relativo piano ufficiale in materia di immissione sul mercato e sull'uso dei prodotti fitosanitari (PPP) è disciplinato dall'articolo 17 del decreto legislativo 194 del 1995, in attuazione della direttiva 91/414/CEE.

La norma prevede che il Ministero della salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero della tutela dell'ambiente del territorio e del mare adotta piani annuali sia per il controllo della conformità di prodotti sul mercato, sia per la verifica nelle aziende delle condizioni d'uso e delle istruzioni sulle etichette. I controlli vengono effettuati dai Dipartimenti della Salute delle Regioni e delle Province autonome attraverso le U.SS.LL. e le ARPA, unitamente ai NAS (Nuclei Antisofisticazione e Salute) dell'arma dei Carabinieri e all'Ispettorato centrale di prevenzione delle frodi e tutela della qualità agro-alimentare (ICQRF) con i loro uffici.

Nel corso del 2010 sono stati effettuati 3.599 controlli i cui esiti sono riportati nella tabella seguente:



Regioni	ispezioni	Infrazioni	prodotti non autorizzati	vendita non autorizzata	stoccaggio non conforme	strutture non conformi	altre infrazioni
Abruzzo	57	8	0	0	4	0	4
Basilicata	50	1	0	1	0	0	0
Calabria	144	4	2	2	0	0	0
Campania	380	57	0	5	4	0	48
Emilia Romagna	190	27	1	2	3	0	21
Friuli Venezia Giulia	67	0	0	0	0	0	0
Lazio	350	9	2	1	0	0	6
Liguria	114	2	0	0	0	0	2
Lombardia	176	20	0	1	0	0	11
Marche	113	5	0	1	8	0	3
Molise	25	10	0	1	1	0	9
Piemonte	263	14	2	2	0	8	2
Prov. Bolzano	60	7	0	0	0	5	2
Prov. Trento	28	1	0	0	1	0	0
Puglia	391	13	1	1	3	0	8
Sardegna	145	4	0	0	3	0	1
Sicilia	206	8	0	0	1	3	4
Toscana	305	52	0	3	6	0	43
Umbria	120	11	0	6	0	0	5
Valle d'Aosta	5	1	0	0	1	0	0
Veneto	410	53	20	6	8	0	19
Italia	3599	307	28	32	43	16	188

Fonte: Ministero della salute

Le misure istituite dall'intervento regolatorio dovranno essere complementari e non incidere sulle misure fissate dalle suddette norme.

Tali misure, inoltre, dovranno lasciare impregiudicate le misure volontarie nel quadro dei regolamenti sui fondi strutturali e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il nuovo intervento regolatorio propone misure finalizzate a colmare un vuoto normativo riscontrabile nella legislazione vigente dovuto alla mancanza di norme che disciplinino un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e a creare, quindi, un contesto di politiche coerenti ed omogenee, al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente.

Per realizzare tale obiettivo si è reso necessario definire una strategia per l'uso sostenibile dei pesticidi introducendo *ex-novo* un quadro legislativo chiaro ed esaustivo.

In tal senso, l'intervento regolatorio si propone di adeguare il sistema di formazione vigente alle nuove disposizioni, creando un'opportunità per rimediare alle criticità esistenti nell'attuale sistema formativo ed assicurando l'individuazione delle esperienze più vantaggiose e il loro consolidamento sul territorio nazionale. A differenza di alcuni Paesi, privi di procedure che attestano l'avvenuta



formazione degli utilizzatori professionali e delle altre categorie abilitate, in Italia esiste già un sistema di certificazione della formazione (disciplinato dal D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290).

Oltre all'adeguamento del sistema della formazione l'intervento interessa altri ambiti quali:

- vendita di prodotti fitosanitari,
- informazione e sensibilizzazione della popolazione sugli effetti derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari;
- diffusione della difesa integrata e della produzione biologica;
- obbligo dell'ispezione periodica delle macchine irroratrici;
- riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche;
- misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile;
- manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze .

Molte delle suddette azioni sono già previste da altri strumenti normativi ed attuate da tempo nel nostro Paese; ci si riferisce, in particolare, al ricorso alla difesa integrata ed alla tenuta del registro dei trattamenti.

Inoltre, molti aspetti della direttiva sono presenti all'interno delle prescrizioni della condizionalità, al cui rispetto sono tenuti gli imprenditori agricoli beneficiari dei pagamenti della Politica Agricola Comune (PAC).

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura è necessario al fine di difendere le colture da avversità che comprometterebbero la qualità e la disponibilità sul mercato di prodotti vegetali e di origine vegetale.

In particolare, i prodotti fitosanitari incrementano o salvaguardano la resa dei raccolti, grazie al controllo delle piante infestanti, dei fitofagi e delle crittogame; migliorano o tutelano la qualità dei prodotti e minimizzano l'impiego di manodopera. Svolgono, inoltre, un ruolo fondamentale per la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti agricoli, in quanto contribuiscono ad evitare fluttuazioni nelle rese annuali. Inoltre, garantiscono l'offerta sul mercato di prodotti ortofrutticoli di buona qualità a basso prezzo, alla portata di tutti i consumatori. L'uso di prodotti fitosanitari riduce la domanda di terra per la produzione alimentare e consente di produrre una più ampia varietà di derrate alimentari a livello regionale, riducendo così i costi di trasporto e aumentando la disponibilità di terre per altre destinazioni. Da ultimo, l'industria fitosanitaria europea ha un ruolo economico di rilievo nel mercato mondiale ed è un'importante fonte di occupazione in Europa, con circa 26.000 addetti.

I rischi per la salute dell'uomo possono derivare dall'esposizione diretta (lavoratori delle aziende produttrici di prodotti fitosanitari e operatori che usano tali prodotti, in particolare gli agricoltori) o indiretta (consumatori, nonché i residenti, i passanti e coloro che si trovano a sostare nell'area d'impiego), soprattutto durante o dopo il loro uso per scopi agricoli, per la cura degli spazi verdi e altre attività. L'esposizione ai prodotti fitosanitari può provocare disturbi di salute, sia acuti sia cronici. L'effetto dell'esposizione indiretta di chi si trova o abita nell'area d'impiego (dispersione nell'aria delle sostanze irrorate) e dei consumatori (residui sui prodotti agricoli o nell'acqua) può essere amplificato per gruppi della popolazione particolarmente vulnerabili, quali bambini, anziani o altri gruppi a rischio e lavoratori.

I rischi per l'ambiente derivano dall'immissione involontaria di sostanze chimiche nell'acqua, nell'aria e nel suolo, dovuta anche ad un impiego eccessivo e non accurato delle stesse, con effetti deleteri per le piante, la flora e la fauna selvatiche, la qualità delle varie matrici ambientali e la



biodiversità in generale. In particolare, la dispersione nell'aria, la lisciviazione e il dilavamento dei prodotti fitosanitari può determinare l'inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee. La contaminazione da prodotti fitosanitari dell'acqua è molto grave nei fiumi di pianura e a fondo valle, dove si registrano livelli elevati di contaminazione, che rendono pertanto necessario il trattamento delle acque per l'eliminazione dei prodotti fitosanitari, prima che siano distribuite come acqua potabile. A tal fine le acque di superficie e sotterranee sono sottoposte ad un monitoraggio continuo.

Per quanto concerne la potenziale esposizione dell'uomo e le emissioni dirette nell'ambiente, si ritiene che le fasi riguardanti le modalità di impiego e quelle immediatamente successive siano le più rischiose in relazione al ciclo di vita dei prodotti fitosanitari. A tale riguardo, l'utilizzatore, ovvero colui che in ultima analisi decide, ponderando i motivi, quale prodotto fitosanitario impiegare, quando e come usarlo, è da considerarsi la figura chiave per la limitazione dei rischi e dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il vigente ordinamento legislativo prevede un corso formativo per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) nonché alla vendita (certificato di abilitazione alla vendita), subordinato al superamento di un esame finale, la cui gestione ed organizzazione è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome.

La necessità di adeguare il sistema di formazione vigente alle nuove disposizioni rappresenta un'opportunità per rimediare alle criticità comunque evidenziate nel tempo e consolidare le esperienze sul territorio nazionale.

Se si considera il ciclo di vita dei prodotti fitosanitari, si osserva che la legislazione vigente si limita a disciplinare, attraverso uno specifico sistema di autorizzazione, soprattutto la fase iniziale relativa all'immissione in commercio di tali prodotti e la fase finale relativa al controllo dei residui negli alimenti. La legislazione appare, quindi, carente per quanto riguarda la fase dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Il nuovo intervento regolatorio si propone, quindi, di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'utilizzo in agricoltura di prodotti fitosanitari, introducendo una specifica disciplina sull'uso di tali prodotti, che va ad integrare una serie di misure già attuate nel nostro Paese.

Per tale finalità il quadro complessivo delle misure proposte mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare i controlli sull'utilizzo e sulla distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con alternative più sicure, incluse le alternative non chimiche;
- razionalizzare l'impiego dei prodotti fitosanitari sia in ambito agricolo che in ambito extragratico, soprattutto in specifiche aree dove è maggiormente a rischio la salute della popolazione;
- incentivare l'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di prodotti fitosanitari, fra l'altro, mediante una maggiore sensibilizzazione degli utilizzatori, promuovendo l'uso di codici di buone pratiche;



- pervenire ad un sistema trasparente di segnalazione e controllo dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici, compreso lo sviluppo di indicatori appropriati.

Per il raggiungimento dei predetti obiettivi, il nuovo intervento regolatorio individua una serie di misure specifiche:

- elaborazione di un **Piano di Azione Nazionale (PAN)** per definire gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi, dei pericoli e della dipendenza dalla lotta chimica a fini di fitoprotezione;
- creazione di un sistema di formazione e sensibilizzazione per i distributori, gli utilizzatori professionali ed i consulenti, al fine di una piena consapevolezza dei pericoli e dei rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari. L'obiettivo generale è garantire che ogni soggetto sia consapevole di tali rischi e sia a conoscenza delle misure precauzionali, per la salute e l'ambiente, da adottare nella fase di utilizzo nonché dei migliori sistemi di difesa agronomica a basso o nullo apporto di sostanze chimiche. È prevista l'istituzione di un sistema di certificazione della formazione, affidata alle Regioni ed alle Province autonome, che sarà effettuata su tematiche enunciate dalla stessa direttiva n. 128/2009. Inoltre, durante la fase di vendita, presso i distributori dovrà essere presente una persona in grado di dare informazioni sui prodotti fitosanitari;
- informazione anche per gli utilizzatori non professionali ed in genere del pubblico più vasto attraverso campagne di divulgazione e sensibilizzazione;
- istituzione di un sistema di ispezione e manutenzione periodica delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari per ridurre le ripercussioni negative di questi prodotti sulla salute umana (soprattutto in termini di esposizione degli operatori) e sull'ambiente durante l'applicazione;
- divieto di ricorrere all'irrorazione aerea per evitare effetti sulla salute umana e l'ambiente che possono derivare dalla dispersione dei prodotti irrorati. Le deroghe possono essere accordate solo a specifiche condizioni;
- creazione di zone di rispetto e limitazione della dispersione aerea in prossimità dei corsi d'acqua superficiali per prevenire o limitare l'inquinamento delle acque di falda profonda e superficiali;
- designazione di aree a uso ridotto o nullo di prodotti fitosanitari (parchi, aree protette ecc.) per garantire la tutela di gruppi di popolazione vulnerabili e in linea con altre normative, come la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE;
- adozione di norme per limitare le fonti di inquinamento puntuali durante le fasi di stoccaggio, trattamento della miscela antiparassitaria che rimane nel serbatoio dopo l'applicazione, pulizia delle attrezzature ecc., e per limitare l'esposizione dell'operatore durante le fasi di preparazione e manipolazione della miscela antiparassitaria;
- applicazione da parte degli utilizzatori professionali delle norme generali di difesa integrata per garantire un utilizzo più eco-compatibile di tutti i mezzi disponibili per la protezione delle colture, privilegiando, ove possibile, le alternative a basso rischio, e secondariamente i prodotti che esercitano un impatto minimo sulla salute umana e sull'ambiente.

I costi relativi all'adeguamento del sistema di formazione e degli obblighi di informazione, attività previste dalla Direttiva, saranno finanziati con le misure di sviluppo rurale (Fondi FEASR). Gli oneri economici saranno compensati dalle maggiori garanzie sulla consapevolezza dei rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e sulla conoscenza delle misure precauzionali da porre in essere per la tutela della salute umana e dell'ambiente.

Al fine di valutare gli obiettivi del PAN, gli Stati membri utilizzeranno i dati statistici rilevati in accordo alle disposizioni previste dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.



Queste informazioni statistiche sono comparabili ed armonizzate sull'intero territorio comunitario e sono riferite ai seguenti elementi:

- a) quantitativo annuale delle sostanze attive prodotte e commercializzate;
- b) quantitativo annuale delle sostanze attive distribuite dagli utilizzatori professionali.

In riferimento ai quantitativi commercializzati, è da evidenziare che le informazioni necessarie saranno fornite dai produttori, dai commercianti, dagli importatori e dai fornitori. Attraverso questi ultimi, sarà possibile acquisire indicazioni distinte sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali e non professionali, purché questi ultimi siano opportunamente differenziati al momento della vendita.

L'incidenza positiva dell'intervento regolatorio sulla stato dell'ambiente e sulla salute sarà verificata sia attraverso indicatori di rischio "armonizzati" a livello comunitario (quando definiti) sia attraverso indicatori definiti a livello nazionale per registrare i progressi nella riduzione del rischio derivante dall'uso dei prodotti fitosanitari a seguito dell'applicazione della strategia, da calcolare utilizzando anche i dati statistici provenienti dalla raccolta e dalla rendicontazione obbligatoria dei dati sull'immissione in commercio e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Infine, si prevede di effettuare l'analisi degli orientamenti di distribuzione nel tempo e su base territoriale di specifiche sostanze attive, nonché l'individuazione di alcuni parametri ("elementi prioritari", "buone pratiche" e "tecniche alternative") da utilizzare per valutare i progressi ottenuti.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

- **Destinatari pubblici:** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e il Ministero della salute nonché le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- **Destinatari privati:** i distributori di prodotti fitosanitari, gli utilizzatori professionali e non ed i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.
- **Destinatari indiretti:** i consumatori di prodotti agricoli trattati con prodotti fitosanitari e tutta la popolazione italiana nel suo complesso, considerato che la finalità dell'intervento è quella di ridurre l'esposizione indesiderata (diretta ed indiretta) nella fase di utilizzo dei prodotti fitosanitari.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il contenuto dell'intervento normativo è stato definito in esito ad una istruttoria tecnica avviata dal Mipaaf in collaborazione con il MATTM con i rappresentanti tecnici delle altre Amministrazioni interessate. Successivamente il Mipaaf ha provveduto ad avviare una fase di consultazione con i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali agricole (OO.PP.). Inoltre, fin dalla presentazione della prima bozza del Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), nell'ottobre 2009, previsto dall'articolo 4 della direttiva, è stato aperto dal Mipaaf uno specifico "forum", in modo da raccogliere ogni possibile contributo, da parte del partenariato istituzionale, socio-economico e di tutti coloro che desideravano confrontarsi su tale materia. Il forum è rimasto aperto sino al 31 gennaio 2010.

Il forum è stato aperto sul sito www.referurale.it e tale notizia è stata comunicata attraverso un comunicato stampa nella relativa pagina del sito del Mipaaf. Nella pagina dello stesso forum è stato possibile consultare la bozza del Piano di Azione Nazionale, elaborata sulla base delle indicazioni



contenute nella direttiva oggetto di recepimento del presente schema di decreto legislativo. La partecipazione al forum è stata aperta a tutti gli utenti e in molti hanno usufruito di tale possibilità. In particolare hanno partecipato Organizzazioni di categoria, ordini professionali, liberi professionisti, associazioni di imprese di fitofarmaci, Regioni, gruppi di lavoro a carattere scientifico, agricoltori.

Dei contributi ricevuti, sia attraverso il forum che attraverso lettere pervenute sia al Mipaaf che al MATTM, se ne sta prendendo debita considerazione nell'attuale fase di definizione del PAN. Al riguardo, infatti, sono in corso incontri presso il Mipaaf di quattro gruppi di lavoro al fine di redigere il PAN definitivo, anche a seguito di un'ulteriore fase di consultazione con i portatori di interesse.

Le consultazioni hanno anche riguardato il complesso delle disposizioni dell'intervento normativo. Il provvedimento di recepimento della Direttiva è stato formalmente condiviso con tutte le amministrazioni interessate (Ministero delle politiche agricole, Ministero della salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze) in appositi tavoli tecnici tenutisi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie.

Sull'intervento normativo è previsto venga acquisito formalmente il parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza Stato/Regioni.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

Posto che l'opzione di non intervento non sarebbe in ogni caso percorribile, stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie (la loro inosservanza comporterebbe l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia), l'opzione zero, consistente nel lasciare inalterata la normativa vigente, non è stata ritenuta percorribile. Sono stati, infatti, considerati gli evidenti benefici, in termini di salute degli operatori del settore e della popolazione interessata e in termini di tutela dell'ambiente, nonché di immagine delle produzioni agricole italiane che discenderanno dal nuovo intervento regolatorio in quanto attualmente la fase di utilizzo vero e proprio dei prodotti fitosanitari non è disciplinata.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Il testo dell'intervento regolatorio è stato condiviso dalle parti interessate con l'obiettivo principale di attuare tutte le prescrizioni della Direttiva. Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti della direttiva nel rispetto dei principi e dei criteri specifici contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2010). Tutte le parti interessate hanno concordato sulla non esistenza di soluzioni alternative, considerati i limiti stringenti della direttiva stessa.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La valutazione che il nuovo intervento normativo avrebbe avuto effetti positivi per la salute umana e per l'ambiente è stata effettuata a livello comunitario in relazione alle:

- ripercussioni economiche (misurate, ove possibile, in termini di costi addizionali o incremento di reddito per i soggetti considerati, rispetto allo status quo);
- ripercussioni sociali (misurate, ove possibile, in termini di numero e qualità dei posti lavoro, sulla base di correlazioni medie reddito/numero di posti lavoro e costi/numero di posti lavoro);



- ripercussioni ambientali (stabilite principalmente in base all'attesa diminuzione delle tonnellate di prodotti fitosanitari usati, tenendo conto degli eventuali effetti della loro sostituzione e di altri impatti non legati ad una riduzione dell'uso di questi prodotti, ma che comportano comunque una diminuzione dei rischi, quale ad es. l'introduzione di fasce di rispetto per proteggere le acque);
- ripercussioni sulla salute (non in termini quantitativi ma qualitativi, valutate tenendo conto degli effetti negativi evitati a carico della salute degli operatori, dei consumatori, dei residenti o di chi sosta o transita nelle aree d'impiego, grazie alla minore esposizione o al minor numero di incidenti).

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Gli svantaggi, seppure contenuti, sono da ricercare nelle attività di adeguamento da parte delle istituzioni interessate (centrali e periferiche) alle misure disposte dall'intervento regolatorio, soprattutto in termini di predisposizione entro termini stabiliti della normativa regolamentare e della successiva attività di gestione. I costi previsti per l'attuazione del provvedimento regolatorio saranno finanziati con le misure di sviluppo rurale (Fondi FEASR) ed il relativo svantaggio economico, sarà compensato dai benefici derivanti dal raggiungimento di elevati standard qualitativi per la salute umana e l'ambiente attraverso la qualificazione dell'agricoltura in accordo con il quadro normativo comunitario e nazionale vigente. Pertanto, i vantaggi dell'opzione prescelta saranno evidenti sia per gli operatori del settore, che per l'intera collettività. Infine, in sede di consultazione i costi previsti sono stati ritenuti congrui dal settore interessato.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio prevede specifici obblighi di informazione a carico:

- delle Regioni che devono definire programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente dei prodotti fitosanitari, sull'utilizzo di alternative non chimiche, nonché modalità di informazione preventiva della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari;
- degli utilizzatori professionali e, se del caso, non professionali, che sono tenuti a informare o comunque segnalare l'effettuazione del trattamento alle persone che potrebbero essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate;
- del titolare o del dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che, all'atto della vendita di un prodotto fitosanitario deve fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti nonché sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari e sul corretto smaltimento dei rifiuti generati dal loro uso.
- del distributore che ha l'obbligo di fornire, per i prodotti destinati ad utilizzatori non professionali, all'atto della vendita, le informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, in particolare sui pericoli, l'esposizione, le condizioni per uno stoccaggio, una



manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

L'intervento regolatorio non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non è stata effettuata nessuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili, considerati anche i limiti stringenti imposti dalla direttiva comunitaria; infatti, con il nuovo intervento regolatorio vengono recepiti in maniera conforme i contenuti della direttiva nel rispetto dei principi e criteri specifici di delega previsti dalla legge comunitaria 2010.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere in maniera significativa sull'immediata attuazione del nuovo intervento normativo, in quanto le attuali strutture sono già in grado di operare con le nuove norme. Sono fatte salve le prevedibili difficoltà iniziali di avvio di tutte le attività di adeguamento alla nuova normativa da parte delle istituzioni interessate, nonché quelle connesse all'organizzazione dell'intera architettura organica di raccolta dati e monitoraggio. Vanno, altresì, considerate le possibili resistenze iniziali del settore ad adeguarsi alla nuova disciplina normativa.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'attuazione delle nuove norme e, dunque, l'adeguamento dell'Italia alla disciplina comunitaria determina ricadute positive sia sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato che sulla competitività del Paese.

Tutti gli operatori sono posti nelle stesse condizioni e, pertanto, si ritiene che non esistano effetti che influenzino negativamente il corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

Tuttavia, gli obblighi di maggiore conoscenza tecnica, che riguardano sia gli utilizzatori che i distributori di prodotti fitosanitari, può determinare una rinnovata concorrenzialità tra gli operatori caratterizzata da una maggiore attenzione e consapevolezza delle conseguenze legate ad un non corretto uso di detti prodotti.

Infine si precisa che l'intervento regolatorio non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono:

- le amministrazioni centrali coinvolte, vale a dire il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero della salute;



- le amministrazioni regionali cui compete l'istituzione dei sistemi di formazione e di certificazione della formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti all'impiego dei prodotti fitosanitari, nonché l'attuazione delle misure definite nel **Piano di Azione Nazionale** per l'uso sostenibile dei pesticidi adottato dall'autorità nazionale competente;
- i distributori tenuti a verificare l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e a fornire all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi all'uso di prodotti fitosanitari;
- tutti gli utilizzatori professionali e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento regolatorio.

Oltre alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'intervento regolatorio sarà inserito sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Successivamente, a seguito dell'adozione del Piano di Azione Nazionale, che definirà le concrete misure di intervento, sarà effettuata una campagna informativa nazionale che avrà l'obiettivo di portare a conoscenza di tutta la popolazione la strategia complessiva dell'intervento regolatorio che mira ad una diminuzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e ad un più corretto impiego degli stessi, determinando una conseguente diminuzione del rischio di inquinamento dell'ambiente con benefici riguardanti sia la qualità dei prodotti agricoli che la salute del cittadino.

Analoghe azioni di pubblicità saranno intraprese dalle Regioni e dalle Province Autonome con specifico riferimento alle azioni di stretta competenza territoriale, quali i corsi di formazione, la revisione delle macchine, la tutela di specifiche aree, sia agricole che extragricole.

C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Sono previste forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio, ad opera delle Amministrazioni pubbliche competenti, cui sarà affidata anche l'elaborazione di specifici indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.

Al riguardo si precisa che il **Piano di Azione Nazionale (PAN)**, che sarà adottato entro il 26 novembre 2012 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, definirà gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle misure in esso previste.

Nell'ambito degli strumenti atti a valutare i progressi realizzati in termini di riduzione dei rischi per la salute e l'ambiente - previsti dalla Direttiva - si ritiene particolarmente importante il sistema di controllo degli effetti dei prodotti fitosanitari sulle acque.

L'azione di monitoraggio è considerata fondamentale per disporre di un quadro conoscitivo in base al quale assumere le decisioni in materia di prevenzione dei rischi, in particolare per verificare il rispetto dei limiti e degli standard di qualità previsti ai fini della protezione delle acque e per verificare eventuali effetti non previsti in sede di valutazione e immissione in commercio nella fase autorizzativa dei prodotti fitosanitari.

L'obiettivo principale dell'azione sarà la valutazione dell'esposizione - presenza e concentrazione di residui dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e sotterranee.

Altre indicazioni sugli effetti prodotti dall'intervento regolatorio saranno raccolte attraverso la valutazione dei quantitativi di prodotti fitosanitari venduti agli utilizzatori finali distinti per classe tossicologica, del numero di certificati di abilitazione alla vendita rilasciati dalle Regioni, del numero di attestati di revisione rilasciati per le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, nonché dei casi di avvelenamento registrati nel corso degli anni.



D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Le possibili verifiche ed adeguamenti saranno valutate sulla base dei dati statistici messi a disposizione a livello europeo.

A cura del Mipaaf e del MATTM sarà effettuata la verifica (VIR) prevista, a cadenza biennale, nella quale saranno prese in esame oltre al rapporto costo - benefici dell'intervento regolatorio, il grado di raggiungimento soddisfacente degli obiettivi previsti, avvalendosi degli indicatori armonizzati a livello comunitario, se definiti, e di quelli stabiliti a livello nazionale

In caso di non raggiungimento di tali obiettivi si potrà valutare l'opportunità di intervenire a livello europeo con integrazioni o correttivi della normativa.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazioni proponenti:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: "Decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"

PARTE I

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto legislativo all'esame è necessario, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 della legge comunitaria 15 dicembre 2011, n. 217, al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

In attuazione della direttiva che recepisce, che costituisce uno dei provvedimenti legislativi adottati a livello comunitario per dare attuazione alla strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi prevista dal sesto programma comunitario di azione per l'ambiente, detto decreto si propone, attraverso l'introduzione di misure finalizzate a promuovere un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'utilizzo in agricoltura di prodotti impiegati per combattere i parassiti delle piante coltivate.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il provvedimento all'esame introduce sostanzialmente una nuova disciplina che va ad aggiungersi alle disposizioni vigenti in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che prevedono una approfondita valutazione dei rischi prima del rilascio dell'autorizzazione all'impiego (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva



91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; il regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni; il regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

La disposizione legislativa in questione, incide sulla legislazione vigente introducendo una nuova disciplina sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, con norme finalizzate a promuovere un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'utilizzo in agricoltura di prodotti impiegati per combattere i parassiti delle piante coltivate. Tali previsioni vanno ad aggiungersi, integrandole, alle disposizioni vigenti in materia di immissione in commercio degli stessi prodotti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; il regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni; il regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari).

La legislazione vigente, pertanto, si limitava a disciplinare, attraverso uno specifico sistema autorizzatorio, solo l'immissione in commercio di tali prodotti ed il controllo dei residui negli alimenti. Il decreto legislativo in questione, invece, disciplina la fase dell'utilizzo vero e proprio dei pesticidi, componente cruciale per la determinazione dei rischi complessivi che tali prodotti comportano

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo in commento è in armonia con il riparto di competenze tra amministrazione centrale, regioni ordinarie e a statuto speciale ed enti locali. Il decreto legislativo, pur avendo riflessi sulle competenze regionali, a cui viene fatto



riferimento in vari articoli del testo normativo prevede l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni. Il decreto legislativo introduce norme a tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione è materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, poiché il decreto legislativo recepisce una normativa comunitaria molto tecnica si è resa necessaria l'omogeneità delle previsioni normative a livello nazionale. La partecipazione delle Regioni e Province autonome nell'attuazione del provvedimento è assicurata, comunque, da molte previsioni del testo normativo. Innanzitutto si prevede la presenza di rappresentanti delle stesse nell'ambito del Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (articolo 5). Inoltre, l'articolo 6 prevede che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sia sentita a proposito dell'adozione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Le Regioni e Province autonome sono espressamente indicate dall'articolo 7, quali autorità competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti ed alle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni e del sistema di formazione. Si prevede, inoltre, che siano responsabili: del rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione all'attività di consulente, di abilitazione all'acquisto ed alla vendita (articoli 8 e 9); dell'autorizzazione a derogare al divieto di irrorazione aerea (articolo 13); delle misure previste dal Piano nazionale sulle misure specifiche relative alla tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.



PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento legislativo in esame recepisce una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

E' stata avviata una procedura di infrazione, la numero 2012/0196 per mancato recepimento della direttiva 2009/128/UE, con messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE (ex art. 226 TCE).

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni inerenti la regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III.

ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO



1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame introduce le definizioni previste dalla direttiva che recepisce. Trattandosi del recepimento di una normativa comunitaria si è ritenuto necessario riportare testualmente le stesse definizioni nel testo del decreto legislativo. Le definizioni riportate risultano coerenti con quelle già presenti nel nostro ordinamento.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo abroga le disposizioni di cui all'articolo 27 e 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 23.04.2001 n. 290 e facendo salvi gli effetti transitori di cui agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 4 del presente schema di decreto legislativo, sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 23.04.2001 n. 290. Non sono presenti effetti abrogativi impliciti di norme.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.



Il provvedimento all'esame prevede:

- all'art. 5 che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- all'art. 6 che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, è adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 5;
- all'art. 10, comma 4, che, entro e non oltre il 26 novembre 2013, che il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotti specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati esclusivamente ad utilizzatori non professionali;
- all'art. 10, comma 6, che, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, siano stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita "on-line", al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni previste dallo stesso provvedimento;
- all'art. 25 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno determinate le tariffe di cui al comma 2 dello stesso articolo e le relative modalità di versamento.

I termini previsti sono considerati congrui in relazione alle procedure di adozione.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati i dati statistici già disponibili.

